

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 079/CSA– RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO CASERTANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)

Il Giudice Sportivo del Campionato di Lega Pro infliggeva alla Casertana S.r.l. l'ammenda di € 500,00 per quanto accaduto nella gara Casertana/Lecce del 30.1.2016 (Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016).

In particolare si contestava alla Casertana S.r.l. l'indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate, ma riconducibili alla società.

In particolare nel rapporto del Commissario di campo si legge quanto segue: per l'intera durata della gara, ho riscontrato all'interno del recinto di gioco l'indebita presenza di due persone riconducibili alla società Casertana (in quanto indicatimi quali dirigenti della stessa società dal delegato alla sicurezza). Nei minuti iniziali del primo tempo, ho chiesto a quest'ultimo per due volte che procedesse a far uscire dal recinto di gioco le suddette persone senza ottenere riscontro positivo alla mia richiesta.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Casertana S.r.l., deducendo che in ragione della non sussistenza di episodi di intolleranza, indisciplina o mancanza di riguardo nei confronti del rappresentante della Lega Pro, collaboratore della Procura Federale, terna arbitrale e tesserati della squadra ospite, la sanzione appare ingiusta e fuori da ogni logica. Va poi considerato che le predette due persone, presenti nel recinto di gioco, erano i massimi esponenti della società Casertana e che la presenza dei suddetti era da collocarsi ad oltre 40 m dal terreno di gioco in quanto lo stadio era dotato di pista atletica. Pertanto si chiede, in via principale, l'annullamento dell'ammenda di € 500,00; in via del tutto subordinata una congrua riduzione della sanzione pecuniaria.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Si tratta della violazione di norme regolamentari-organizzative che non è necessario abbiano una connotazione di intolleranza o indisciplina. Nella fattispecie si è violato l'art. 66 in relazione all'art. 71 N.O.I.F..

Giova ricordare a riguardo che l'art. 2, comma 2 C.G.S. afferma che l'ignoranza dello statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. L'art. 1bis C.G.S. prescrive, poi, che i dirigenti, gli atleti etc. sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali, oltre che comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACIAGLI SIMONE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Caciagli Simone.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Gavorrano/Viareggio disputata il 31.1.2016, il Caciagli, colpiva con un pugno un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la Società SSD Viareggio 2014 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 3.2.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.2.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 di Viareggio (Lucca), dichiara estinto il procedimento

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeccati, Dr. Marco Lipari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2016 ED AMMENDA DI € 3500,00 AL SIG. PETROSINO MARTINO,**

INFLITTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)

L'A.S. Martina Franca 1947 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'amministratore unico avv. Luca Tilia, ha preannunciato reclamo, con atto datato 3.2.2016, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo e meglio descritta in epigrafe, a seguito dei fatti avvenuti al termine della gara Martina Franca – Ischia Isolaverde del 31.1.2016.

Nel referto arbitrale, oggetto della cognizione del giudice di prime cure, si legge che al termine della gara, mentre la terna arbitrale si trovava nel proprio spogliatoio, venivano avvertite della grida provenire dall'esterno e, subito dopo, aprirsi violentemente la porta dello stesso nel quale irrompeva, in modo violento, il direttore generale della società ospitante, sig. Martino Petrosino.

Lo stesso, urlando frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara, tentava di aggredire fisicamente l'arbitro, travolgendo nella furia dell'azione gli arredi posti fra lui e lo stesso arbitro, alzando verso di lui il pugno in tono minaccioso e, spintonandolo con forza contro il muro retrostante, tentava di colpirlo col pugno stesso ma venendone, in questo, impedito dal sopraggiungere di due carabinieri che lo bloccavano con difficoltà. "Dopo circa 20 secondi di colluttazione con i carabinieri" così è scritto nel referto, i due militari riuscivano a trascinarlo via senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara e i suoi assistenti.

Per tali fatti il Giudice Sportivo ha comminato al dirigente la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in senso alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società

nell'ambito federale a tutto il 31.12.2016, oltre ad un'ammenda di €. 3.500,00 con la motivazione *“perché indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara si introduceva nello spogliatoio dell'arbitro in modo impetuoso e violento, rivolgendo al direttore di gara frasi gravemente offensive e pesantemente minacciose, prima di tentare di aggredirlo e di colpirlo con un pugno, a ciò impedito solo dall'intervento delle forze dell'ordine che riuscivano ad allontanarlo solo a seguito di una colluttazione con lo stesso”*.

Alla società di appartenenza, ugualmente reclamante, è stata inflitta la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 2.500,00 *“per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che rivolgevano alla terna arbitrale frasi reiteratamente offensive e minacciose”*.

Contro questi provvedimenti insorge la società sportiva, per sé e per il proprio dirigente.

Nelle motivazioni del gravame, proposto nei termini dall'avv. Luca Tilia con l'assistenza dell'avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, si censura sia la sanzione irrogata alla società sportiva che al suo dirigente poiché, quanto alla prima, l'addebito sarebbe smentito dagli stessi atti di gara in ragione del fatto che sia il dirigente Petrosino che il presidente Tilia sarebbero stati autorizzati ad accedere nell'area degli spogliatoi alla luce del loro inserimento nella lista trasmessa al locale Commissariato di Polizia.

Quanto, invece, alla punizione inferta al proprio dirigente si offre una diversa ricostruzione dei fatti, adducendo che la porta degli spogliatoi era aperta, che lo stesso sig. Petrosino vi aveva fatto accesso per avvertire l'arbitro che sarebbe stato opportuno lasciare lo stadio facendosi accompagnare dalle forze dell'ordine a causa della forte agitazione che vi era nella tifoseria, messa *“a dura prova dall'atteggiamento provocatorio dell'arbitro”*. *“Provocazione”* che sarebbe continuata, da parte dell'arbitro allorché, richiesto di dare spiegazioni circa un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un giocatore, le negava *“inducendo il dirigente ad avere una reazione esasperata, umanamente e sportivamente comprensibile in quanto il negativo protagonismo di cui si era reso artefice l'arbitro vanificava il lavoro di settimane, gli sforzi economici della società, la correttezza di una sfida...”* e che il dirigente aveva voluto portare soltanto *“una sentita rimostrazione”*, senza profferire frasi ingiuriose o minacciose.

Si chiede, *“in via preliminare”*, di annullare le sanzioni irrogate e in *“via subordinata”* la loro riduzione.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Luca Tilia il quale, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate in atti.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

Vi è da ribadire, in premessa e ai sensi dell'art. 35 C.G.S., che il referto dell'arbitro è munito di efficacia probatoria privilegiata, per cui non si può dubitare di quanto riportato, con assoluta puntualità, sia per l'effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva.

Oltre a ciò, costituisce elemento di indiscutibile avallo di quanto riferito la ricostruzione riportata dal Commissario di campo *“il direttore generale del Martina Franca, Martino Petrosino...si è introdotto con irruenza nello spogliatoio della terna arbitrale. Due rappresentanti delle forze dell'ordine hanno preso di peso il Petrosino e lo hanno trascinato fuori...”* e dal rappresentante della Procura Federale il quale, se è vero che per quanto attiene all'indebita introduzione del dirigente nello spogliatoio della terna arbitrale ha riportato quanto affermato dal direttore di gara, ha poi assunto (con cognizione diretta) che lo stesso, una volta allontanato a forza da quello spogliatoio, si è soffermato nel corridoio antistante per diversi minuti gridando *“delinquenti” “giovedì lo ammazzo” “questi li paghiamo noi”*, seguito, in queste minacciose affermazioni dal presidente del sodalizio, avv. Luca Tilia, che a sua volta profferiva le frasi *“ci vorrebbe l'arresto in flagranza per frode sportiva”* e *“non è per l'Ischia ma è per far vincere il Lecce domenica prossima”*.

Posto quanto precede in relazione a quanto riportato in atti, le censure poste dalla difesa, a latere di una ricostruzione dei fatti che appare incontrovertibilmente diversa da quella che si vuole

accreditare, non possono essere assolutamente condivise.

In primo luogo la reclamante sostiene, per quanto riguarda la sanzione irrogata alla società, che il direttore generale e il presidente potevano legittimamente essere presenti negli spogliatoi in quanto inseriti nella lista consegnata al Commissariato di Polizia e, inoltre, il Petrosino aveva partecipato al preliminare briefing sulla sicurezza. *“Lo stesso, pertanto, era autorizzato permanentemente a stazionario nell’area spogliatoio”*.

In disparte la radicale irragionevolezza di quest’ultima deduzione, in quanto non si comprende ove la dedotta permanente autorizzazione sia stata rilasciata, vi è da dire che la difesa confonde i piani di efficacia della c.d. lista presentata alle Forze dell’Ordine con quella da consegnarsi all’arbitro prima della gara ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F., poiché solo l’inclusione dei dirigenti in quest’ultima, unicamente in quest’ultima, consente loro di accedere e sostare nell’area dell’impianto sportivo.

Il direttore generale Petrosino e il Presidente Tilia non vi erano inclusi e, conseguentemente, la loro presenza in locali di stretta pertinenza degli atleti e degli ufficiali di gara non solo non era legittima ma è stata utilizzata per recare agli ufficiali di gara gravi offese e minacce, in palese contrasto con le norme che impongono alla società ospitante di assicurare le condizioni per una serena e corretta gara e di impedire che qualsiasi atto lesivo dell’incolumità degli arbitri possa essere recato da qualsiasi soggetto.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla società reclamante si dimostra, pertanto, pienamente congrua e validamente sostenuta, nella sua giuridica portata, dalle norme poste a presidio della regolarità delle partite, obiettivamente e gravemente violate nella circostanza.

Sul punto, per quanto detto, il ricorso deve respingersi.

Deve altresì respingersi la censura rivolta alla decisione di irrogare al direttore generale Martino Petrosino l’inibizione sino al 31.12.2016.

Divergente, in modo netto e sostanziale, dalla realtà fenomenica emergente dagli atti ufficiali allegati è la ricostruzione offerta dalla difesa: non vi era nessuna autorizzazione che consentiva al Petrosino di essere in quella parte dell’impianto; non vi era alcuna porta aperta dello spogliatoio; non vi è stata alcuna richiesta, in modi urbani, di “chiarimenti”; non vi è stato alcun atteggiamento provocatorio dell’arbitro che abbia indotto la sconsiderata reazione del dirigente.

Ma neppure trova conforto l’argomentazione che le frasi dallo stesso profferite - dopo il tentativo di portare violenza all’arbitro e le offensive espressioni rivoltegli (circostanza questa che, a detta del rappresentante della Procura Federale sarebbe stata confermata dai rappresentanti delle forze dell’ordine, cfr. l’allegato del Sostituto Procuratore Federale) - siano il risultato di una confusa ed erronea ricostruzione, in pratico di uno stravolgimento dei fatti perché le stesse, oltreché essere state puntualmente (e non confusamente) riportate dallo stesso rappresentante della Procura, sono, nella loro esatta descrizione, riferite anche dal Commissario di Campo.

E allora, alla luce del complessivo atteggiamento tenuto dal direttore generale, la sanzione complessivamente inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure appare più che congrua nella sua entità e più che giustificata a fronte della gravissima lesione delle norme sportive recata dal direttore generale sig. Petrosino che, in uno spazio temporale apprezzabilmente lungo, ha reiteratamente insultato, minacciato e tentato di colpire l’arbitro, concretizzando così un assurdo e inqualificabile stravolgimento di ogni regola sportiva, in primis, e giuridica poi.

Anche su questo punto il ricorso dev’essere respinto.

La Corte tuttavia ritiene di dover segnalare alla Procura Federale, alla quale dispone che siano trasmessi gli atti, anche il comportamento del presidente Luca Tilia.

Lo stesso, che non risulta sanzionato dal giudice di prime cure, si è reso autore di alcune gravi espressioni che, rafforzate da analoghe frasi del direttore generale e dall’acceso contesto che ne sembra rafforzare l’intrinseca forza, appaiono meritevoli di un’approfondita valutazione da parte del competente organo inquirente.

Infatti, se il sig. Petrosino ha affermato, nel contesto della sua violenta azione, che “questi li paghiamo noi”, intendendo verosimilmente riferirsi alla terna arbitrale, l’avv. Tilia è andato oltre, affermando che ci dovrebbe essere “l’arresto in flagranza per frode sportiva”, rivolta all’arbitro la cui direzione sarebbe stata orientata dalla volontà di “far vincere il Lecce domenica prossima”.

Tali affermazioni appaiono, a questa Corte, meritevoli di sereno e ragionato approfondimento da parte della Procura della posizione del sig. Tilia che, si ripete, non sembra essere stato oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure.

Quanto sin qui argomentato, quindi, depone per l'assenza di alcuna ragione o motivo per supportare una favorevole decisione sulle pretese avanzate dalla società reclamante il cui ricorso, pertanto e conclusivamente, dev'essere respinto in toto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla posizione del sig. Luca Tilia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ASD PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARRICIELLO DANIELE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

La società A.S.D. Progreditur Marcianise impugna la sanzione indicata in epigrafe, inflitta al calciatore Farriciello Daniele, in relazione alla gara del Campionato di Serie D 2015/2016, Girone H, Torrecuso/Marcianise, disputata il 7.2.2016.

La ricorrente chiede la riduzione della sanzione di tre giornate di squalifica, affermando che i fatti all'origine della misura adottata nei confronti del calciatore devono essere ridimensionati e, pertanto, anche la sanzione va adeguatamente rimodulata. A sostegno della propria richiesta, la società deduce che durante un'azione di posizionamento, nei pressi dell'area di rigore avversaria, in attesa che venisse battuto un calcio di punizione, si sono svolti tra il Farriciello e un calciatore avversario suo marcatore degli spintoni ed abbracci "tipici di quando in zona d'attacco si cerca la migliore posizione", ma "senza violenza e senza arrecare danni fisici o perdite ematiche all'avversario, senza bisogno dell'intervento dell'arbitro o di compagni per separarli"(...) "La Manata del Farricilello è stato un gesto istintivo e non provocatorio o violento".

Il ricorso non merita accoglimento. Il referto arbitrale indica in modo preciso le circostanze di fatto alla base del provvedimento di espulsione: "il Farriciello, a gioco fermo, colpiva volontariamente un calciatore avversario al volto con una manata (a mano aperta) di media entità, senza comunque provocare alcun infortunio o escoriazioni visibili al malcapitato che poteva riprendere immediatamente il gioco".

L'assenza di particolari circostanze aggravanti e il riferimento ad un possibile collegamento con la fase di gioco non bastano, da sole, a sminuire la rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal calciatore. Ne consegue, pertanto, la correttezza e l'adeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice di primo grado.

In definitiva, quindi, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. ITALIANO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTREA/POL. CALCIO BUDONI DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

Il calciatore Italiano Luca impugna la sanzione indicata in epigrafe, inflitta in relazione alla gara del Campionato di Serie D 2015/2016, Girone G, Astrea/Budoni, disputata il 31.1.2016.

Il ricorrente sostiene di non avere colpito il calciatore avversario con un manata sul volto, "ma nella concitazione del momento lo ha allontanato poggiandogli solamente le mani sul petto". Pertanto, a suo dire, la squalifica dovrebbe essere ridotta "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Il ricorso non è fondato. Il rapporto arbitrale descrive analiticamente le circostanze di fatto alla base del provvedimento sanzionatorio: “al 29’ del 2° T Italiano Luca, n° 19 della Società Astrea Calcio e Tricoli Paolo n° 6 della Società Budoni Calcio [erano espulsi] in quanto in seguito ad un fallo di gioco commesso da un calciatore del Budoni regolarmente sanzionato numerosi calciatori di entrambe le squadre si affrontavano verbalmente e in tale occasione il Sig. Italiano dava una manata sul volto del sig. Tricoli e questi rispondeva con tre violente spinte sul petto”.

Alla luce di questi dati, la sanzione applicata al calciatore Italiano corrisponde pienamente alla entità dei fatti accertati. Né emergono particolari ragioni per rideterminarne la misura.

In definitiva, quindi, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Italiano Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio